



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Capitaneria di Porto di Crotone

ORDINANZA N. 01 /2005

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Crotone:

VISTO l'art.6 della Convenzione sulla salvaguardia del Mare Mediterraneo adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976 e ratificata con Legge 25 gennaio 1979, n.30;

VISTA la Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78) ratificata con Legge 29 settembre 1980, n. 662;

VISTA la Legge 31 dicembre 1982 n. 979, recante "Disposizioni per la Difesa del Mare";

VISTO il D.P.R. N° 691 del 23/08/1982, con il quale è stato istituito il "Consorzio obbligatorio degli oli usati";

VISTO il Decreto Legislativo n° 95 del 27/01/1992, relativo alla raccolta, rigenerazione, riutilizzazione ed eliminazione degli oli usati, attraverso la cessione al predetto Consorzio;

VISTO il Decreto Legge n° 397 del 09/09/1988 convertito con modificazione nella Legge 09/11/1988, n° 475, con il quale è stato istituito il "consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi" e ne è stata disciplinata la raccolta, lo smaltimento ed il riciclaggio;

VISTO il Decreto Legislativo 5.2.1997 n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggi" e successive modificazioni;

VISTO l'art.21, comma 8, del Decreto Legislativo n° 22/97 che, affidando ai Comuni la disciplina e la gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, fa salve le disposizioni di cui all'art.6, comma 1, della Legge 28.01.94 n. 84 e relativi decreti attuativi per quanto riguarda i servizi di interesse generale prestati nei porti;

VISTA la Legge 28/01/1994 n° 84 recante "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTO il D.M. 14.11.94 emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, ai sensi del citato art.6 della Legge 84/94, che al punto B dell'art.1 prevede, quale servizio di interesse generale, il servizio di pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativo agli spazi, ai locali ed alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi ecc.) nonché la pulizia e il disinquinamento degli specchi acquei portuali;

- VISTO:** il Decreto del Ministero della Sanità in data 22.05.2001 recante “Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo dei mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali”;
- VISTO** il Decreto Legislativo n° 182 del 24 giugno 2003 recante “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;
- VISTO** il Dispaccio prot. n° 80/47191/Coord. in data 30.07.03 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico”;
- VISTA** la nota n°DEM3/3425 datata 17 dicembre 2003, con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su sollecitazione degli operatori del settore, ha espresso, alcune perplessità in merito all’immediata operatività, fino a quando non saranno redatti e approvati i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti e dei residui del carico, di alcune disposizioni del D. L.vo sopra menzionato, ritenute dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio immediatamente vigenti;
- VISTA** la legge del 27 febbraio 2004 n. 47 che ha differito l’entrata in vigore dell’art.2, secondo comma, del Decreto legislativo del 24 giugno 2003 n.182, fino all’entrata in vigore della specifica normativa semplificata ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.L.vo 22/97 e comunque non oltre il 31/12/2005;
- VISTA** la circolare n. GAB/2004/2181/B01 datata 9 marzo 2004 con cui il Ministero Dell’Ambiente e della Tutela del Territorio ha emanato specifiche direttive in ordine all’applicazione della normativa innanzi richiamata;
- VISTI** i fogli del Ministero della Salute . Ufficio di Sanità marittima ed aerea di Reggio Calabria, del comune di Crotone e della Ansep – Unitam datati rispettivamente 18 agosto 2004, 10 settembre 2004 e 10 settembre 2004;
- RITENUTO NECESSARIO** novellare le disposizioni relative all’organizzazione della gestione dei rifiuti provenienti dalle navi, dai pescherecci e dalle unità da diporto stanziali e in transito scalanti le rade ed i porti di Crotone, Cirò Marina e Le Castella, alla luce delle ultime disposizioni normative in materia;
- VISTE** la proprie Ordinanze nn. 08/96 e 35/96 datate rispettivamente 29.01.96 e 29.04.96;
- VISTI** gli artt. 17, 68, 71 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60, 77 e 82 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO

Che nei porti di Crotone, Cirò Marina e Le Castella, il servizio di raccolta e successivo smaltimento e/o recupero di rifiuti prodotti a bordo delle navi ormeggiate in porto è espletato esclusivamente da ditte specializzate, in possesso delle autorizzazioni prescritte dalle leggi vigenti in materia, in relazione alle differenti tipologie di rifiuto, con oneri a capo del produttore del rifiuto.

Nel porto di Crotone, il servizio di pulizia degli spazi portuali destinati al pubblico uso, comprese le banchine di ormeggio delle navi è espletato dall’Ufficio del Genio Civile per le Opere Marittime di Reggio Calabria che si avvale di apposite ditte autorizzate.

Nei porti di Cirò Marina e Le Castella il suddetto servizio verrà gestito dalla Regione Calabria, ovvero dai comuni territorialmente competenti, che si avvale di apposite ditte autorizzate.

ORDINA

ARTICOLO 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso **"REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NEI PORTI DI CROTONE, CIRO' MARINA E LE CASTELLA"**.

ARTICOLO 2

Il presente Regolamento entra in vigore alle ore 08.00 del **14 GENNAIO 2005** ed in pari data abroga tacitamente eventuali altre disposizioni emanate da questa Capitaneria di Porto in precedenza che risultino incompatibili con le disposizioni dell'annesso Regolamento.

ARTICOLO 3

I contravventori alle norme stabilite nell'annesso "Regolamento", qualora il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e/o non siano direttamente applicabili le sanzioni di cui al Decreto Legislativo n° 182/2003 e successive modificazioni e le altre norme sanzionatorie in materia di legislazione ambientale, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1166 e 1174 del Codice della Navigazione.

ARTICOLO 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento.-

Crotone, li 04.01.2005

F.to IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco RANIERI

REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI NEI PORTI DI CROTONE, CIRÒ MARINA E LE CASTELLA

Art. 1

Generalità

Il presente Regolamento è finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui agli allegati I, IV e V della MARPOL 73/78, alle disposizioni del D. Lgs. 5/2/1997 n° 22 e successive modificazioni, ed a quelle di cui al Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n° 182, relativamente al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dalle navi, compresi i pescherecci e le unità da diporto, nell'ambito delle rade e dei porti di Crotone, Cirò Marina e Le Castella.

Nelle more dell'effettuazione delle procedure della gara ad evidenza pubblica, per l'affidamento del servizio raccolta rifiuti di bordo **nel porto di Crotone**, il servizio di raccolta rifiuti continuerà ad essere garantito dalle società concessionarie.

Nei porti di Cirò Marina e Le Castella, il conferimento dei rifiuti dovrà comunque essere garantito a mezzo di Ditte abilitate e iscritte nell'Albo Nazionale delle Imprese che esercitano attività di gestione dei rifiuti, che abbiano presentato istanza a questa Capitaneria di Porto ai sensi dell'Ordinanza n.03/99 in data 09 febbraio 1999 attestante l'intenzione di inizio/proseguo di attività in ambito portuale

Art. 2

Definizioni

1. Al fine del presente regolamento, si intende per:

- a) **nave**: unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui alle lettere f) e g);
- b) **Marpol 73/78**: convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo del 1978, in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662;
- c) **rifiuti prodotti dalla nave**: i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;
- d) **residui del carico**: i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio (slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;

- e) **impianto portuale di raccolta:** qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
- f) **peschereccio:** qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi;
- g) **imbarcazione da diporto:** unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive o ricreative;
- h) **ditta autorizzata:** è il soggetto abilitato incaricato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, dai pescherecci e dalle unità da diporto;
- i) **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- j) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B al D. Lgs. 22/97;
- k) **rifiuti speciali:** rifiuti di cui all'articolo 7 comma 3 del D. Lgs. 22/97
- l) **rifiuti pericolosi:** i rifiuti non domestici di cui all'allegato D al D.Lgs. 22/97 sulla base degli allegati G, H ed I allo stesso Decreto.
- m) **consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- n) **utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Art. 3.

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

- a) a tutte le navi italiane e straniere ormeggiate nei porti di Crotone, Cirò Marina e Le Castella;
- b) a tutti i pescherecci e le unità da diporto stanziali o in transito porti di Crotone, Cirò Marina e Le Castella;

Art. 4

Esclusioni

Il presente regolamento non si applica:

- a) alle navi militari da guerra ed ausiliarie;
- b) alle altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali;

Art. 5

Notifica

1. Il comandante di ogni nave diretta verso i porti di Crotone, Cirò Marina e Le Castella, dovrà trasmettere alla Capitaneria di Porto di Crotone o all'Ufficio locale Marittimo di Cirò Marina, le informazioni richieste come da Allegato I alla presente ordinanza, con le seguenti modalità:
 - a) almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di Crotone/pontile di Cirò Marina;
 - b) non appena la destinazione del porto di Crotone/Pontile di Cirò Marina e' nota, qualora conosciuta a meno di 24 ore dall'arrivo;
 - c) prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio e' inferiore a 24 ore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pescherecci e alle unità da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.
3. Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, forniscono le informazioni di cui al comma 1[^], in forma cumulativa alla Capitaneria di Porto di Crotone ovvero all'Autorità Marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

Art. 6

Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave

1. **E' fatto obbligo** a tutte le navi che fanno scalo nel porto o stazionino nelle rade di Crotone, Cirò Marina e Le Castella di conferire alla Ditta autorizzata i rifiuti prodotti dalla nave. Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la nave potrà proseguire verso il successivo porto di scalo, previa autorizzazione della Capitaneria di Porto di Crotone/Ufficio Locale Marittimo di Cirò Marina (all.2) rilasciata a seguito di apposita attestazione dell'Autorità Sanitaria Marittima e/o del chimico del porto, indicante che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento.
3. Qualora nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non e' conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, la Capitaneria di Porto di Crotone/Ufficio Locale Marittimo di Cirò Marina potrà richiedere alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare i porti/pontile.
4. Prima di procedere al ritiro dei rifiuti dalla nave, la Ditta autorizzata dovrà accertarsi che la nave in questione sia già in libera pratica sanitaria.
5. Il servizio di raccolta rifiuti di cui al presente articolo dovrà essere effettuato dalla Ditta autorizzata del servizio con personale adeguatamente qualificato, munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.

6. La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata con appositi mezzi (imbarcazione e/o veicolo), muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscano la perdita dei rifiuti o il colaggio degli stessi durante il trasporto al luogo di trattamento o smaltimento.
7. Il trasbordo dei rifiuti dalla nave ai mezzi di raccolta dovrà essere effettuato dall'equipaggio della nave direttamente sul mezzo nautico/veicolo, di massima in ore diurne e con condimento favorevoli.
8. La Ditta autorizzata all'espletamento del servizio, dopo il conferimento dei rifiuti dovrà rilasciare alla nave apposita ricevuta comprovante l'operazione effettuata e riportante i seguenti dati:
 - 1) Dati identificativi della ditta autorizzata;
 - 2) Dati identificativi della nave;
 - 3) Quantitativo e tipologia dei rifiuti conferiti;
 - 4) Data e ora del conferimento;
 - 5) Targa del veicolo o dati identificativi del mezzo nautico impiegati per il conferimento dei rifiuti.
9. Ai fini del D. Lgs. 22/97 e del servizio di cui al presente articolo:
 - a) Per **produttore** s'intende la nave in sosta, in rada o in porto, il peschereccio o l'unità da diporto;
 - b) Per **detentore** si intende la Ditta autorizzata.
10. Le navi di cui al presente articolo, con il conferimento dei rifiuti al servizio di raccolta assolvono tutti gli obblighi previsti dai Decreti Legislativi nn. 22/97 e 182/03 imposti ai produttori.
11. Le navi di bandiera extra-U.E., oltre alle precedenti modalità, devono ottemperare anche alle procedure previste dalle normative doganali e sanitarie in vigore. Sulle navi è consentito il trattamento dei rifiuti di bordo al fine di ridurre il volume, mediante compattatore o frantumatore, a condizione che tali impianti siano riconosciuti idonei a tal fine da parte dell'Amministrazione di bandiera o, per le navi italiane, dal RINA e che le operazioni di trattamento non costituiscano potenziale pericolo di scarica, anche accidentale, di rifiuti in mare.

Art. 7

Raccolta differenziata dei rifiuti a bordo

- 1) I rifiuti prodotti dalle navi dovranno essere preventivamente suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali applicabili.
- 2) Per le finalità di cui al presente articolo, il comando di bordo dovrà disporre la predisposizione di idonei contenitori di raccolta accuratamente contrassegnati per tipologia di rifiuto.
- 3) Dall'obbligo di cui al precedente comma sono esonerate le unità da diporto e i pescherecci.

Art. 8

Confezionamento dei rifiuti

- 1) I rifiuti da conferire devono essere collocati in appositi sacchi stagni che dovranno essere

realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e

- 8 -

dovranno essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.

- 2) I sacchi contenenti i rifiuti dovranno essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo in attesa del ritiro da parte della ditta autorizzata.
- 3) Il personale di bordo dovrà adottare ogni cautela possibile affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti non si verifichi la dispersione anche accidentale degli stessi a bordo o nell'ambiente circostante.
- 4) I rifiuti classificati pericolosi dovranno essere confezionati conformemente alle disposizioni in materia vigente sul territorio nazionale e separati da ogni altra tipologia di rifiuti.

Art. 9

Rifiuti derivanti dalle attività terrestri svolte in ambito portuale

- 1) Tutti i rifiuti non pericolosi prodotti durante lo svolgimento delle attività portuali rientrano, ai sensi dell'art. 7 comma 3 del D. Lgs. 22/97, tra i rifiuti speciali.
- 2) I soggetti di cui agli artt. 16, 18 e 21, comma 1, lett. b) della Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni che effettuano operazioni portuali sono tenuti, al termine delle operazioni portuali su ogni nave, a provvedere alla pulizia delle aree portuali utilizzate per la movimentazione ed il deposito delle merci direttamente ovvero a mezzo di Ditta autorizzata.
- 3) Analogamente, i concessionari di aree demaniali ubicate all'interno della recinzione doganale portuale, dovranno mantenere un adeguato livello di pulizia delle aree in concessione.
- 4) I rifiuti raccolti durante le operazioni di spazzamento e/o pulizia delle aree su indicate, dovranno essere conferiti a Ditte autorizzate, che dovranno provvedere per lo smaltimento.
La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata in maniera differenziata secondo le tipologie previste dalle normative nazionali applicabili.
- 5) La Ditta autorizzata dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà rilasciare ai soggetti interessati copia del formulario di identificazione contenente i dati previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 22/97.
- 6) Ai fini degli obblighi sanciti dal D. Lgs. 22/97, le imprese portuali ed i concessionari delle aree demaniali portuali sono detentori dei rifiuti spazzati o raccolti nelle aree di cui ai punti 2 e 3.

Art. 10

Registrazione delle operazioni di conferimento

- 1) Qualsiasi unità di stazza lorda superiore a 400 Tonn. o che trasporta 15 o più persone deve essere munita del **registro rifiuti (Garbage record book)** e di un relativo **piano di smaltimento (Garbage Management plan)** in ottemperanza al disposto dalla risoluzione MEPC 65 (37) del 14/9/1995.
- 2) **Il comando della nave dovrà registrare tutte le operazioni connesse al conferimento dei rifiuti, nel registro (Garbage record book) previsto dall'annesso V alla MARPOL 73/78, e conservare nell'archivio di bordo** la documentazione comprovante l'effettuazione di dette

operazioni.

- 9 -

Art. 11

Obblighi della Ditta autorizzata

La Ditta autorizzata dovrà:

- 1) comunicare, mensilmente alla Capitaneria di Porto di Crotone/Ufficio Locale Marittimo di Cirò Marina, quantità e tipologia dei rifiuti raccolti durante il servizio svolto in porto. La suddetta comunicazione non sostituisce quella prevista dall'art.11 c. 3 del D. Lgs. 22/97;
- 2) detenere e compilare il registro previsto dall'art.12 del D. Lgs. 22/97;
- 3) essere iscritta all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di cui all'art.30 del D. Lgs. 22/97, ed avere la disponibilità diretta di idonei mezzi terrestri ed eventualmente nautici che gli consentano di garantire il servizio di ritiro e raccolta rifiuti nei porti di Crotone, Cirò Marina e Le Castella.
- 4) tenere in perfetta efficienza tecnica e documentale tutti i mezzi impiegati nell'espletamento del servizio;
- 5) Effettuare il servizio di raccolta rifiuti con personale dipendente adeguatamente qualificato, e munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione e/o la diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.

Art. 12

Pulizia delle parti comuni

- 1) Il servizio di pulizia ordinaria delle aree portuali non in concessione è predisposto nel porto di Crotone dall'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Reggio Calabria, nei porti di Cirò Marina e Le Castella dalla Regione Calabria ovvero dai comuni territorialmente competenti.
- 2) Il servizio in questione consiste nello spazzamento e nella pulizia delle aree e strade demaniali portuali ove vi sia o meno transito e sosta di autoveicoli e nella raccolta dei rifiuti ivi abbandonati (ad eccezione di quelli prodotti da soggetti identificabili), e nel taglio delle erbe o diserbo di tutte le aree secondarie e di minor traffico.
- 3) Ai fini dell'art.10 del D. Lgs. 22/97, la ditta appaltatrice del servizio di pulizia si configura quale detentore dei rifiuti raccolti ai sensi del presente articolo.

CONFERIMENTO DEGLI OLI USATI – DEI FILTRI - DELLE BATTERIE E DEI RIFIUTI PIOMBOSI

Art. 13

Conferimento

- 1) Gli oli usati provenienti dal cambio di lubrificanti, le batterie ed i rifiuti piombosi dei pescherecci e/o unità da diporto che approdano o stazionano nel porto di Crotone, Cirò Marina e Le Castella, dovranno essere conferiti, a cura dei Capibarca/Conduttori delle unità medesime, negli appositi

contenitori ubicati nelle isole ecologiche o nelle cisternette all'uopo predisposte nei porti di Crotone, Cirò Marina e Le Castella e gestite dalle ditte autorizzate.

- 2) Analogamente i soggetti di cui al punto 1) dovranno assicurare lo smaltimento dei filtri secondo le normative in vigore.
- 3) I Capibarca/conduttori dei pescherecci e/o unità da diporto dovranno, all'atto del conferimento e/o travaso degli oli usati, adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare lo spandimento accidentale dei lubrificanti stessi in banchina ovvero il loro sversamento nello specchio acqueo portuale.

Art. 14

Registro di carico e scarico

I capibarca dei pescherecci che approdano o stazionano nel porto di Crotone, Cirò Marina e Le Castella dovranno tenere a bordo delle unità medesime un apposito registro (**registro di carico e scarico**) sul quale annotare ogni operazione di conferimento/smaltimento degli oli usati, dei filtri, delle batterie e dei rifiuti piombosi provenienti dall'attività espletata.

Art. 15

Obblighi per i consumatori e gli utilizzatori

- 1) I fusti/contenitori metallici/plastici contenenti oli lubrificanti utilizzati a bordo dei pescherecci e delle unità da diporto che approdano o stazionano nei porti di Crotone, Cirò Marina e Le Castella dovranno, a cura dei capibarca/conduttori (**consumatori**) delle stesse, essere riconsegnati ai fornitori (**utilizzatori**) che ne dovranno curare, gratuitamente, la raccolta e lo smaltimento secondo le normative in vigore.
- 2) La restituzione dei predetti fusti/contenitori al fornitore dovrà, per i pescherecci, essere comprovata dalla "firma per ricevuta" apposta dal fornitore stesso sul registro di cui al precedente articolo, sul quale i fusti/contenitori ed i filtri dovranno essere preventivamente presi a carico.

Art. 16

Ditte mandatarie

- 1) Le Ditte mandatarie del **Consorzio obbligatorio degli oli usati (COOU)** e del **Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi, (COBAT)**, provvederanno a prelevare gli oli usati e le batterie e i rifiuti piombosi dalle isole ecologiche e dalle cisternette predisposte nel porto di Crotone, Cirò Marina e Le Castella con periodicità almeno decennale.
- 2) Prelievi particolari e/o aggiuntivi a quelli previsti, potranno essere disposti in ogni momento dalla Capitaneria di Porto di Crotone/Ufficio Locale Marittimo di Cirò Marina in caso di comprovate situazioni di necessità.
- 3) L'attività di raccolta degli oli usati dovrà avvenire nel rispetto della normativa in premessa richiamata, delle leggi doganali e fiscali, nonché di ogni altra norma in tema di tutela delle acque, del suolo e del sottosuolo dall'inquinamento.

Art. 17

Divieti

Nell'ambito delle acque del Circondario Marittimo di Crotone è vietato a tutte le navi di scaricare in mare rifiuti.

Nell'ambito del comprensorio portuale di Crotone, Cirò Marina e Le Castella, è vietato l'abbandono, il deposito e l'immissione incontrollata dei rifiuti, sia allo stato solido che liquido.

E' vietato abbandonare oli usati, filtri, batterie e rifiuti piombosi, al di fuori delle "isole ecologiche" e/o dei contenitori destinati alla raccolta degli stessi nonché manomettere e/o danneggiare tali apprestamenti.

E' vietato, introdurre negli apprestamenti di cui al precedente comma, materiali, sostanze o rifiuti di tipologia diversa rispetto a quella per cui gli stessi apprestamenti risultano destinati.

Nelle acque del Circondario Marittimo di Crotone, **è vietato procedere all'eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento.**

Art. 18

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Piano si fa rinvio alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 182 del 24.06.2003 ed alle altre norme applicabili in materia di legislazione ambientale.

Crotone lì 04.01.2005

f.to

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Francesco RANIERI

Allegato "1"

NAVE/VESSEL _____ STATO DI BANDIERA/FLAG _____
 NOMINATIVO INTERNAZIONALE/CALL SIGN _____ NUMERO IDENTIFICAZIONE IMO/IMO NUMBER _____
 ORA PRESUNTA DI ARRIVO/E.T.A. _____ ORA PRESUNTA DI PARTENZA/E.T.D. _____
 PREC. PORTO DI SCALO/LAST PORT OF CALL _____ PROSSIMO PORTO DI SCALO/NEXT PORT OF CALL _____
 ULTIMO PORTO E DATA DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI/LAST PORT AND DATE WHWRW GARBAGES HAVE BEEN OFFLOADED _____
 LA NAVE INTENDE CONFERIRE RIFIUTI IN IMPIANTI PORTUALI DI RACCOLTA DI CROTONE/CIRO' MARINA/LE CASTELLA/THE SHIP MEANS TO OFFLOAD GARBAGES TO HARPOUR SYSTEMS OFF COLLECTION IN CROTONE/CIRO' MARINA/LE CASTELLA _____

TUTTI [] ALCUNI/SOME [] NULLA/NOTHING []

TIPO E QUANTITATIVO DI RIFIUTI E RESIDUI DA CONFERIRE E/O TRATTENUTI A BORDO E PERCENTUALI DELLA CAPACITA' DI STOCCAGGIO MASSIMA/KIND AND QUANTITY OF WASTE AND RESIDUES TO BE OFFLOADED OR KEPT ONBOARD AND PERCENTAGE OF THE MAXIMUM VESSEL'S STORAGING CAPACITY:

(Nel caso si intende scaricare tutti i rifiuti compilare la seconda colonna, se si intende scaricare parte o nessun rifiuto compilare tutte le colonne/if the ship wants to discharge all the garbages fill up the second column, if want to discharge parts of it or any garbages fill up all the columns)

TIPO/KIND	RIFIUTI DA CONFERIRE M3/WASTE TO BE OFFLOADED IN M3	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO MASSIMA DEDICATA IN M3/MAXIMUM VESSEL'S DEDICATED STORAGING CAPACITY IN M3	QUANTITATIVO DI RIFIUTI TRATTENUTI A BORDO IN M3/QUANTITY OF WASTE KEPT ON BOARD IN M3	PORTO IN CUI SARANNO CONFERITI I RIFIUTI/PORT OF DISCHARGE OF THE REMAINING GARBAGES	QUANTITATIVO DI RIFIUTI CHE SARÀ PRODOTTO TRA LA NOTIFICA ED IL SUCCESSIVO PORTO IN CUI SARANNO CONFERITI I RIFIUTI/QUANTITY OF WASTE PRODUCED BETWEEN THIS NOTE AND THE NEXT PORT OF CALL IN M3
-----------	--	---	--	--	--

1. OLI USATI/OILS USED UP

FANGHI/DIRTY OIL/SLUDGES					
ACQUA DI SENTINA /BILGE WATER					
ALTRO/OTHER (SPECIFICARE/SPECIFY)					

2. RIFIUTI/WASTE

RIFIUTI ALIMENTARI/FOODSTUFF WASTE					
RIFIUTI ALIMENTARI DI CUI AL D.M.22.05.2001/FOODSTUFF WASTW AS FOR D.M. 22.05.2001					
RIFIUTI SANITARI/SANITARY WASTE					
PLASTICA/PLASTIC					
ALTRO/OTHER (SPECIFICARE/SPECIFY)					
RESIDUI ASSOCIATI AL CARICO/WASTE CONNECTED WITH CARGO (SPECIFICARE/SPECIFY)					
RESIDUI DEL CARICO/WASTE OF CARGO (SPECIFICARE/SPECIFY)					

IL SOTTOSCRITTO _____ DICHIARO CHE LE SUDETTE INFORMAZIONI SONO CORRETTE E CHE A BORDO VI È UNA CAPACITÀ DI STOCCAGGIO DEDICATA SUFFICIENTE PER STOCCARE TUTTI I RIFIUTI PRODOTTI TRA IL MOMENTO DELLA NOTIFICA ED IL SUCCESSIVO PORTO IN CUI SARANNO CONFERITI I RIFIUTI/THE UNDESIGNED _____ DECLARES THAT THE ABOVE INFORMATIONS ARE CORRECT AND THE VESSEL HAS A DEDICATED CAPACITY SUFFICIENT TO STORE ALL WASTES PRODUCED FROM THIS MOMENT AND NEXT PORT OF CALL WHERE WASTE WILL BE OFF LOADED

ALLEGATO "2"

CAPITANERIA DI PORTO DI CROTONE

Al Comando della nave_____

VISTE: le informazioni di cui all'allegato III al Decreto Legislativo 182/2003, fornite dal Comandante della nave_____, di bandiera_____;

VISTO: il parere favorevole espresso dall'Ufficio di Sanità Marittima ed Aerea di Reggio Calabria con nota_____ datata_____(qualora richiesto);

VISTO: il parere espresso dal Servizio Chimico di porto con nota _____ datata_____ (qualora richiesto);

VISTA: l'ordinanza n. ____/05 datata_____ di questa Capitaneria di Porto;

RILEVATO che dai documenti di bordo si evince che la nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo al successivo porto di conferimento;

A U T O R I Z Z A

La nave_____ di bandiera_____ a proseguire verso il successivo porto di approdo di scalo senza aver adempiuto alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art.7 del Decreto Legislativo 182/2003.

Crotone, li_____

IL CAPO SEZIONE TECNICA